



ACCORDO TRA REGIONE DEL VENETO E UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO – DIREZIONE GENERALE

Per l'ampliamento ed il potenziamento di un'offerta formativa integrata di istruzione e formazione professionale

Premesso e considerato che:

- ai sensi dell'art. 117, come sostituito dalla Legge Costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001 - Riforma del Titolo V, alla Regione spetta la competenza esclusiva in materia di istruzione e formazione professionale, fatta salva la determinazione dei livelli essenziali di prestazioni da parte dello Stato;
- la legge n. 296 del 27/12/2006, finanziaria 2007, ai commi n. 622, n. 624 e n. 631 dell'art. 1, prevede:
 - l'istruzione obbligatoria per almeno 10 anni ed il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età;
 - la prosecuzione dei percorsi triennali di istruzione e formazione professionale di cui all'art. 28 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
 - il riordino del sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore.
- la Legge n. 53 del 28 marzo 2003 "Delega al Governo per la definizione delle norme generali dell'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale" ed il decreto legislativo n. 226 del 17 ottobre 2005 dettano norme in materia di livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione;
- in base all'articolo 68 della Legge 17 maggio 1999 n. 144, e al successivo DPR n. 257 del 12 luglio 2000 attuativo del medesimo articolo, viene istituito l'obbligo di frequenza di attività formative fino al diciottesimo anno di età;
- l'art. 21 della Legge 15 marzo 1997 n. 59 e il successivo D.P.R. 275 dell'8 marzo 1999 prevedono, nell'ambito della regolamentazione dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, la realizzazione, da parte di queste ultime, di iniziative per l'ampliamento dell'offerta formativa e di accordi per percorsi integrati tra diversi sistemi formativi;
- la Legge n. 104 del 5 febbraio 1992 detta i principi dell'ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale e assistenza della persona handicappata e, in particolare, il diritto all'educazione e all'istruzione (articolo 12), l'integrazione scolastica (articolo 13), le modalità di attuazione dell'integrazione (articolo 14), la valutazione del rendimento e prove d'esame (articolo 16), la formazione professionale (articolo 17);

- in base al Decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999 e al Regolamento attuativo dello stesso, approvato con D.P.R. n. 347 del 6 novembre 2000, alla Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto spettano funzioni di supporto alle istituzioni scolastiche autonome, di rapporto con le Amministrazioni regionali e con gli Enti locali, con le Università e le Agenzie formative, con particolare riferimento all'offerta formativa integrata;
- il D.M. n. 86 del 3 dicembre 2004 approva i modelli di certificazione per il riconoscimento dei crediti ai fini dei passaggi dal sistema della formazione professionale e dall'apprendistato al sistema dell'istruzione e l'O.M. n. 87 del 10 dicembre 2004 modifica le modalità e i tempi per i passaggi dalla formazione professionale alle istituzioni scolastiche del secondo ciclo;
- la Legge 40/2007, all'articolo 13, colloca la normativa dell'innovato obbligo di istruzione all'interno di quella del diritto-dovere all'istruzione fino ai 18 anni, apportando modifiche al comma 1 dell'art. 1 del decreto legislativo 17 ottobre 2005 n. 226; in particolare stabilisce che, "assolto l'obbligo di istruzione di cui all'art. 1, comma 622 della Legge 27 dicembre 2006, n.296", lo studente prosegue il suo percorso formativo o all'interno della scuola, per acquisire un diploma di scuola media superiore o la maturità, o all'interno della formazione professionale, per acquisire una qualifica professionale di durata almeno triennale, o all'interno dell'apprendistato in diritto dovere all'istruzione e formazione;
- il Decreto 22 agosto 2007, n. 139. Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo d'istruzione, ai sensi dell'art.1, comma 622, della Legge 27 dicembre 2006, n.296, regola l'obbligo d'istruzione di durata decennale, finalizzato al conseguimento di un titolo di studio di scuola superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età.
- la Legge regionale 13 aprile 2001 n. 11 definisce compiti e funzioni della Regione e degli Enti locali in materia di programmazione dell'offerta formativa e di gestione delle strutture di formazione professionale, in attuazione del Decreto legislativo 112/98;
- la Legge regionale 30 gennaio 1990 n. 10 prevede, all'art. 12, azioni integrate tra formazione professionale e sistema scolastico;
- la Regione Veneto ha sottoscritto in data 18 gennaio 1994 un Protocollo d'intesa con il Ministero della Pubblica Istruzione per l'attuazione di percorsi formativi sperimentali integrati con gli Istituti Professionali di Stato;
- la Regione Veneto e la Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto hanno promosso, attraverso apposite Intese, lo svolgimento di attività integrate tra la scuola e i centri della formazione professionale regionale per sostenere i giovani in situazione di svantaggio nell'assolvimento dell'obbligo scolastico;
- la Regione Veneto ha sottoscritto in data 17 luglio 2001 un Protocollo d'intesa interistituzionale con la Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto e con le Province del Veneto per l'attuazione dell'obbligo formativo come previsto dall'art. 68 della Legge 144/99;
- la Regione Veneto ha sottoscritto in data 3 ottobre 2002 un Protocollo d'intesa con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per la sperimentazione di nuovi modelli nel sistema di istruzione e di formazione;
- in attuazione di detto Protocollo nell'anno scolastico 2002/2003 la Regione Veneto, d'intesa con la Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale, ha attivato la

sperimentazione di 20 percorsi formativi triennali per qualifiche professionali nel settore secondario;

- la Regione Veneto ha sottoscritto in data 11 marzo 2003 un Protocollo d'intesa con la Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto e con le Associazioni "Forma Veneto", con sede in Venezia Mestre, e la "Scuola Centrale di Formazione", con sede in Venezia Mestre, per l'attuazione del dispositivo di accompagnamento dei percorsi triennali sperimentali;
- la Regione Veneto ha sottoscritto in data 31 luglio 2003 il primo Protocollo d'intesa con la Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto e le Parti Sociali per l'attuazione della sperimentazione ai sensi dell'art. 4 della Legge 53/2003 in materia di Alternanza Scuola Lavoro;
- la Regione Veneto ha sottoscritto in data 3 ottobre 2003 un Protocollo d'intesa con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per la realizzazione dall'anno scolastico 2003/2004 di un'offerta formativa sperimentale di istruzione e formazione professionale;
- la Regione Veneto ha sottoscritto in data 14 novembre 2003 un Accordo territoriale con la Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, per la realizzazione dall'anno scolastico 2003/2004 di un'offerta formativa sperimentale di istruzione e formazione professionale;
- la Regione Veneto ha sottoscritto in data 4 febbraio 2005 il secondo Protocollo d'intesa con la Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto e le Parti Sociali per l'attuazione della sperimentazione ai sensi dell'art. 4 della Legge 53/2003 in materia di Alternanza Scuola Lavoro;
- la Regione Veneto ha sottoscritto in data 5 novembre 2005 un protocollo d'intesa con la Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, le Province, le Università e le Parti Sociali per la realizzazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore;
- la Regione Veneto ha sottoscritto in data 28 luglio 2006 un protocollo d'intesa con la Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto per la realizzazione di Distretti formativi;
- Le Direttive annuali per l'orientamento professionale della Regione del Veneto hanno consentito di attuare iniziative sperimentali di orientamento attraverso progetti integrati tra istruzione scolastica, sistema della formazione professionale ed Enti Locali;
- la Regione Veneto e la Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto ritengono opportuno procedere al rinnovo dell'Accordo territoriale sottoscritto in data 14 novembre 2003;
- la Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto e le Istituzioni scolastiche autonome concorrono all'attuazione del presente Accordo nell'ambito e in conformità con gli ordinamenti scolastici, come definiti dalle normative nazionali e comunitarie vigenti;
- la Regione Veneto concorre all'attuazione del presente Accordo nell'ambito e in conformità con gli ordinamenti dell'Unione Europea, dello Stato e della Regione Veneto in materia di orientamento e formazione professionale, come definiti dalle norme e dagli atti di programmazione in vigore o che interverranno nel periodo di validità dell'Accordo stesso.

Art. 1- Finalità

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Il presente Accordo ha lo scopo di:

- a) garantire, all'interno dei diversi sistemi dell'istruzione, della formazione professionale e dell'apprendistato, il successo formativo dei giovani, inteso come conquista personale di autonomia, consapevolezza culturale e responsabilità, tale da consentire a ciascuno il pieno esercizio della cittadinanza attiva, insieme con l'acquisizione di competenze spendibili nel mondo del lavoro e nella prospettiva di una formazione lungo tutto l'arco della vita;
- b) promuovere, nella prospettiva del successo formativo, la qualità dell'offerta regionale per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione e del diritto - dovere all'istruzione e formazione;
- c) potenziare, nell'ottica della continuità dei percorsi formativi, l'integrazione tra soggetti istituzionali, formativi e gli altri soggetti del territorio attraverso la creazione di partenariati e di reti locali;
- d) individuare, condividere, sperimentare e documentare criteri e dispositivi di certificazione delle competenze nell'ambito dell'offerta formativa regionale che assicurino al contempo flessibilità dei percorsi e standard comuni di valutazione;
- e) assicurare che lo svolgimento dei percorsi triennali di istruzione e formazione avvenga nella cornice di strutture appositamente accreditate o comunque appartenenti al sistema nazionale di istruzione, ai sensi della vigente normativa;
- f) contenere il fenomeno della dispersione scolastica sostenendo ciascun giovane nella scelta e realizzazione del percorso più rispondente ai propri bisogni formativi;
- g) avviare azioni per favorire l'integrazione dei sistemi informativi regionali relativi al diritto dovere di istruzione e formazione;
- h) garantire la diffusione delle informazioni contenute in questo Accordo a tutti i soggetti coinvolti.

Art. 2 – Interventi integrati di orientamento

La Regione Veneto e la Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto concordano sulla necessità di promuovere iniziative mirate ad offrire risposte al bisogno dei giovani di disporre di strumenti e opportunità per scegliere con autonomia, responsabilità e consapevolezza e per costruire progetti di vita saldamente ancorati alla realtà del territorio, modificabili in relazione al suo sviluppo, in un'ottica di orientamento continuo.

Entrambe le parti, ciascuna nell'ambito delle proprie competenze, si pongono come obiettivo prioritario, considerate le positive esperienze delle precedenti annualità, il potenziamento delle sinergie in un sistema integrato che renda congruenti le attività curriculari di orientamento realizzate dalle scuole e dai centri di formazione con le iniziative promosse sul territorio da altri soggetti.

La collaborazione tra Regione Veneto e Direzione Generale dell'U.S.R. per il Veneto riguarderà le fasi di programmazione e di valutazione degli interventi concordati.

In particolare le parti si impegnano a:

- promuovere iniziative e servizi per l'orientamento, di carattere sia informativo sia formativo, rivolte ai giovani e alle famiglie, con attenzione alle norme

sull'elevamento dell'obbligo/diritto-dovere di istruzione e formazione, nella prospettiva dell'apprendimento continuo;

- promuovere la diffusione di informazioni sulle offerte formative utili alla scelta;
- implementare, attraverso il coinvolgimento degli operatori, più adeguate metodologie didattiche ed educative che favoriscano il successo degli studenti e la prevenzione della dispersione;
- consolidare le reti territoriali già esistenti, sia sostenendone lo sviluppo, sia favorendo la partecipazione al coordinamento delle scuole di entrambi i cicli e dei diversi ordini, in un'ottica di continuità e di integrazione;
- favorire intese e interazioni tra i soggetti del territorio competenti al fine di estendere il sistema a rete agli istituti scolastici e agli organismi di formazione attualmente non inclusi nelle reti;
- attuare azioni di monitoraggio, per verificare l'efficacia delle attività, superare le criticità e valorizzare i punti di forza;
- promuovere, sostenere e diffondere le "buone pratiche" di orientamento sperimentate con successo da istituti scolastici e da agenzie formative in rete tra loro, con gli altri servizi del territorio competenti in materia di orientamento;
- scambiarsi reciprocamente le informazioni rispetto alle iniziative programmate e i risultati di quanto realizzato.

Art. 3 - Percorsi triennali sperimentali di istruzione e formazione

La Regione Veneto e la Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto procedono, nell'ambito delle proprie competenze, alla definizione e alla realizzazione di un'offerta formativa sperimentale ed integrata, attraverso la riorganizzazione delle attività educative didattiche, al fine sia di potenziare le capacità di scelta degli studenti sia di consentire loro l'acquisizione di nuove competenze spendibili anche nel mondo del lavoro.

In tale contesto i percorsi triennali sperimentali di istruzione e formazione finalizzati al conseguimento di una qualifica professionale costituiscono per i giovani una valida opportunità formativa in quanto:

- sono orientati a garantire agli allievi sia il raggiungimento di una buona cultura di base, sia la padronanza delle competenze operative di processo, delle tecniche e delle metodologie previste nei vari indirizzi di qualifica, utili all'inserimento lavorativo nel tessuto socio-economico del territorio;
- grazie al meccanismo del passaggio tra i sistemi svolgono un'importante azione di contenimento della dispersione scolastica, consentendo agli allievi di rivedere e riformulare il proprio progetto formativo, salvaguardando le competenze già acquisite nel segmento di percorso frequentato;
- definiscono una proposta qualificata del sistema educativo, basata su una specifica offerta formativa caratterizzata da una peculiare metodologia pedagogica e professionalizzante volta allo sviluppo della persona.

Art. 4 - Riconoscimento dei crediti

In attesa della conclusione del percorso di partenariato istituzionale per il riconoscimento a livello nazionale dei crediti delle certificazioni e dei titoli, la Regione

Veneto e la Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, in relazione ai percorsi triennali sperimentali di istruzione e formazione, si impegnano ad individuare di comune accordo un sistema di certificazione delle acquisizioni, anche maturate in esperienze lavorative, e di riconoscimento dei crediti formativi; tali dispositivi sono finalizzati a consentire all'allievo di continuare il proprio percorso formativo attraverso passaggi e rientri dall'istruzione alla formazione professionale e viceversa, mediante apposite iniziative didattiche anche di accompagnamento e di personalizzazione dei percorsi.

Art. 5 - Percorsi rivolti a soggetti che non hanno conseguito il diploma di licenza media

La Regione Veneto e la Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto promuovono interventi indirizzati a minori sprovvisti del diploma di licenza media ai fini del conseguimento del titolo. A tale fine favoriscono e sostengono, anche con appositi finanziamenti, specifiche intese tra le Istituzioni scolastiche, i Centri Territoriali Permanenti per l'educazione degli adulti e gli Organismi di formazione professionale, allo scopo di consentire il conseguimento del diploma di scuola secondaria di primo grado e la prosecuzione degli studi anche in percorsi di istruzione e formazione professionale, nonché il riconoscimento di crediti validi ai fini di ogni successivo percorso.

Art. 6 - Percorsi rivolti a soggetti disabili

All'interno della generale finalità di garantire il successo formativo e contrastare la dispersione scolastica, la Regione Veneto e la Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto concordano nel definire e sostenere gli interventi formativi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale del soggetto disabile.

A tal fine si impegnano a:

- promuovere ed estendere anche ai rapporti tra scuole e organismi di formazione professionale le forme di collaborazione previste dall'art. 14 comma 1c) della Legge 104/92 per la continuità educativa fra i diversi gradi di scuola;
- favorire la progettazione e l'attuazione di percorsi integrati volti a personalizzare gli interventi, a potenziare le capacità e gli aspetti motivazionali del soggetto disabile.

Per assicurare la realizzazione delle azioni su esposte, verrà favorita la stipula di apposite convenzioni tra scuole e organismi di formazione professionale ai sensi del DPR 275 art 7 comma 9.

Art. 7 - Percorsi rivolti a minori soggetti a restrizione della libertà personale

La specificità della problematica relativa alla devianza minorile rende necessario prevedere interventi differenziati. A questo scopo la Regione Veneto e la Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto promuovono:

- iniziative concordate ed integrate di istruzione e di formazione professionale al fine di garantire il conseguimento del titolo al termine del primo ciclo di istruzione, eventualmente attraverso percorsi preprofessionalizzanti, che garantiscano crediti

validi ai fini di ogni successivo percorso di istruzione e formazione, progettati tra organismi di formazione e CTP, futuri centri provinciali per l'istruzione degli adulti e istituzioni penitenziarie;

- iniziative integrate finalizzate all'assolvimento dell'obbligo di istruzione e del diritto dovere all'istruzione e formazione e all'ottenimento di competenze spendibili sul mercato del lavoro.

A tale scopo - e in particolare per garantire i prerequisiti culturali agli allievi che ne siano privi - saranno favorite le intese in particolare tra le istituzioni penitenziarie, gli organismi di formazione e i CTP, futuri centri provinciali per l'istruzione degli adulti.

Art. 8 - Interventi nell'ambito dell' Alternanza Scuola Lavoro

In osservanza di quanto previsto nel Protocollo d'intesa di cui alla DGR n. 2211 del 17/07/2007 tra la Regione Veneto, l'Ufficio Scolastico Regionale e le Parti Sociali, la Regione Veneto e la Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto si impegnano, ciascuno per quanto di competenza, a proseguire nella definizione di interventi nell'ambito dell' Alternanza Scuola Lavoro, da attuare sia nelle istituzioni scolastiche sia nel sistema dell'istruzione e formazione professionale, in collaborazione con le imprese e gli enti pubblici e privati, ivi inclusi quello del Terzo settore. Le parti si impegnano altresì a porre in essere azioni di diffusione ed implementazione di tale metodologia educativa.

Art. 9 - Percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore

La Regione Veneto e la Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto si impegnano, ciascuno per quanto di competenza e in un'ottica di sostegno dei percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore a:

- proseguire nella sperimentazione dei Poli formativi IFTS e nella messa a regime di nuove metodologie di apprendimento, con particolare attenzione all'esperienza in contesti lavorativi;
- favorire l'utilizzo di strumenti di analisi quantitativa e qualitativa del sistema dell'Istruzione e formazione tecnica superiore;
- elaborare disposizioni condivise di gestione delle attività amministrative e a garantirne il rispetto.

Art. 10 - Certificazione dei crediti: nei passaggi tra sistemi, nella formazione professionale, nei percorsi di Alternanza Scuola Lavoro, di Terza Area e di Apprendistato

La Regione Veneto e l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto intendono collaborare per garantire ai giovani un effettivo riconoscimento dei crediti acquisiti attraverso esperienze diverse di apprendimento, considerando tale riconoscimento una condizione necessaria per la promozione del successo formativo e dell'occupabilità.

Per il riconoscimento dei crediti acquisiti nel sistema della formazione professionale regionale, nell'esercizio dell'apprendistato, nel corso di attività lavorativa o di autoformazione, ai fini dell'accesso ai diversi anni dei corsi del ciclo secondario di istruzione operano, presso le singole istituzioni scolastiche autonome, apposite

Commissioni. Tali Commissioni, composte da docenti designati dai rispettivi Collegi, sono coadiuvate da esperti del mondo del lavoro e della formazione. Il certificato, rilasciato dalle Commissioni di cui sopra, e attestante le competenze acquisite, è redatto secondo i modelli predisposti dal MPI e deve avere le caratteristiche di cui al comma 3 art. 6 DPR 257/2000.

Per il passaggio dal secondo ciclo dell'istruzione scolastica al sistema della formazione professionale, fatta salva la riconoscibilità dei crediti acquisiti anche attraverso i contratti di apprendistato, in analogia a quanto previsto al comma precedente, vengono costituite apposite Commissioni formate dai docenti designati dai rispettivi Collegi docenti (od organismi equivalenti) dei Centri di formazione professionale, coadiuvate da esperti del mondo del lavoro e dell'istruzione.

Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di certificazioni e di standard formativi, le istituzioni scolastiche autonome e gli organismi di Formazione professionale, con apposite intese locali, stabiliscono criteri e modalità per la valutazione dei crediti formativi e per il loro riconoscimento, nonché per l'attivazione di eventuali moduli integrativi.

Al fine di collaborare nella promozione del successo formativo, le parti si impegnano a:

- a) definire congiuntamente i criteri operativi per favorire le intese tra i soggetti e l'utilizzo di un linguaggio comune, nel rispetto dell'autonomia di ciascuno;
- b) promuovere la sperimentazione, sulla base di standard omogenei per tutto il territorio, di un sistema di certificazione caratterizzato dalla trasparenza, coerentemente con le linee ed i dispositivi elaborati in questa materia a livello europeo;
- c) curare la diffusione presso le Scuole secondarie di secondo grado, i Centri di Formazione Professionale e i Centri per l'Impiego delle informazioni sulle modalità di realizzazione dei passaggi tra il sistema della Formazione e il sistema dell'Istruzione. In particolare queste riguarderanno:
 - le informazioni sulle procedure previste dalla normativa;
 - gli elenchi regionali degli esperti, componenti di tali Commissioni;
 - i modelli di certificazione da utilizzare per il riconoscimento dei crediti previsti in ambito nazionale, per le Istituzioni scolastiche, e regionale, per i Centri di Formazione Professionale;
- d) sostenere iniziative che favoriscano la condivisione, da parte dei diversi soggetti, di criteri, modalità, strumenti per la verifica degli apprendimenti e per il riconoscimento dei crediti nelle diverse situazioni di mobilità: passaggi tra sistemi, percorsi di Alternanza Scuola Lavoro, corsi di Terza Area ed esperienze di Apprendistato. A tal fine la Regione Veneto e l'U.S.R. per il Veneto concordano sull'opportunità di potenziare, anche attraverso specifiche attività di formazione degli operatori, la ricerca di soluzioni operative relativamente agli aspetti della valutazione e della certificazione delle competenze acquisite anche in ambiti non formali e informali;
- e) monitorare periodicamente le azioni attivate nel territorio regionale, provvedendo ad una periodica restituzione ai soggetti coinvolti dei risultati più significativi, con la valorizzazione delle buone pratiche realizzate nel territorio regionale.

Art. 11 - Anagrafe dei giovani soggetti al diritto-dovere all'istruzione e alla formazione

Le parti, nel confermare la necessità dell'integrazione tra diversi canali formativi (scuola, formazione professionale, apprendistato) e tra i diversi soggetti istituzionali e formativi coinvolti (Istituzioni scolastiche autonome, Enti di Formazione, Amministrazioni Provinciali, Centri per l'impiego, Imprese, Ufficio Scolastico Regionale, Amministrazione Regionale), in riferimento all'Anagrafe regionale degli allievi e delle allieve, di cui all'art. 3 del DPR 257/2000 e all'art. 7 del Protocollo d'intesa siglato tra Regione Veneto, Ufficio Scolastico Regionale e Province in data 25 maggio 2001, concordano nell'esigenza di sostenere e potenziare le azioni tendenti a

- allineare le banche dati MPI-ARIS-AROF, in vista di una futura integrazione delle medesime;
- migliorare la qualità dei dati raccolti;
- assicurare il sistematico monitoraggio del sistema di raccolta dei dati;
- mettere a disposizione di tutti i soggetti interessati i dati utili a supportarne le decisioni.

Art. 12 - Formazione congiunta degli operatori

La Regione Veneto e la Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto si impegnano a dare continuità agli interventi di formazione congiunta degli operatori dell'istruzione, della formazione professionale, del lavoro (Operatori delle Province e dei Centri per l'Impiego) per lo scambio di esperienze, per l'acquisizione di metodologie utili alla definizione delle competenze e alle relative modalità di verifica al fine di facilitare il riconoscimento reciproco di crediti formativi.

Tale impegno potrà realizzarsi sia promovendo iniziative gestite in collaborazione tra Regione Veneto e USR per il Veneto sia sostenendo iniziative promosse da Istituzioni scolastiche e da Organismi di formazione.

Art. 13 – Diffusione del presente Accordo e Intese territoriali

Le parti si impegnano a diffondere il presente Accordo nei rispettivi ambiti di competenza e a promuovere Intese con altri soggetti istituzionali anche territorialmente competenti in materia di istruzione, formazione e politiche attive del lavoro.

Art. 14 - Convenzioni locali per l'attuazione delle azioni

Per le azioni di cui al presente Accordo, e in particolare per quelle relative all'art. 5 "*Percorsi rivolti a soggetti che non hanno conseguito il diploma di licenza media*", all'art.6 "*Percorsi rivolti a soggetti disabili*", all'art. 7 "*Percorsi rivolti a minori soggetti a restrizione della libertà personale*", nonché all'art. 10 "*Certificazione di crediti:nei passaggi tra sistemi, nei percorsi di Alternanza scuola lavoro, di Terza Area e di Apprendistato*", le parti si impegnano a favorire la sottoscrizione di convenzioni locali tra le istituzioni scolastiche autonome e gli organismi del sistema regionale della formazione professionale ed a regolarne congiuntamente i criteri generali.

Art. 15 - Risorse

Le risorse finanziarie saranno individuate con successive apposite intese da stipularsi per ciascuna area di intervento.

Art. 16 - Percorsi integrati di Terza Area

Le parti firmatarie del presente Accordo concordano che i percorsi integrati della Terza Area professionalizzante attualmente svolti nell'ultimo biennio degli Istituti professionali di Stato in collaborazione con il sistema della formazione professionale, trovino esito in un titolo di qualifica corrispondente al III livello europeo. In attesa della nuova configurazione istituzionale e strutturale da attribuire agli attuali Istituti Professionali di Stato nel quadro della riforma dei sistemi formativi disegnata dalla riforma costituzionale, la Regione Veneto riconosce i titoli di qualifica in esito positivo ai percorsi secondo un repertorio appositamente individuato. La Regione Veneto e la Direzione Generale dell'U.S.R. per il Veneto assicurano la loro prosecuzione per il biennio 2007-2009 attraverso il conferimento delle risorse all'uopo destinate secondo modalità congiuntamente individuate.

Art. 17 - Durata

La durata del presente accordo è di due anni, tacitamente rinnovato di ulteriori due anni qualora le parti non chiedano di recedere o modificare il presente accordo almeno 60 giorni precedenti la scadenza.

Art. 18 - Norma di rinvio

Per quanto non espressamente richiamato nel presente Accordo, si rinvia alle previsioni contenute nei Protocolli e nelle Intese di cui alle premesse, in quanto compatibili.

Venezia, lì 25.6.2008

Per la Regione del Veneto

Per l'Ufficio Scolastico Regionale
per il Veneto
Direzione Regionale

L'Assessore Regionale
all'Istruzione e alla Formazione

Il Direttore Generale

F.to On. Elena Donazzan

F.to Dott.ssa Carmela Palumbo